

REGOLAMENTO

per l’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023

*“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*

Sommario

Premesse

Titolo I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	4
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 – Attività negoziale.....	4
Art. 3 – Definizioni.....	5
Titolo II – PRINCIPI.....	6
Art. 4 – Principi generali.....	6
Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità	7
Art. 6 – Conflitto d'interessi	7
Art. 7 – Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore	7
Titolo III – SOGLIE E METODO DI CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DEGLI APPALTI	9
Art. 8 – Soglie	9
Art. 9 – Calcolo delle soglie e divieto di artificioso frazionamento	9
Art. 10 – Soglie per affidamento diretto	9
Art. 11 – Soglie per procedure negoziate senza bando	9
Titolo IV – POTERI DI SPESA E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	10
Art. 12 – Poteri di spesa	10
Art. 13 – Responsabile Unico del Progetto	10
Titolo V – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 140.000,00 E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00	12
Art. 14 – Affidamento diretto	12
Art. 15 – Garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva.....	13
Art. 16 – Controllo sul possesso dei requisiti.....	14
Art. 17 – Rotazione	14
Art. 18 – Affidamento	15
Art. 19 – Imposta di bollo.....	15
Art. 20 – Spese di cassa	15
Titolo VI – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 140.000,00 E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00	16
Art. 21 – Procedura negoziata senza bando	16
Art. 22 – Garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva.....	17
Art. 23 – Partecipazione degli offerenti alla seduta di gara da remoto.....	17
Art. 24 – Controllo sul possesso dei requisiti.....	18

Art. 25 – Termini	18
Art. 26 – Albo fornitori	18
Art. 27 – Indagini di mercato.....	21
Art. 28 – Esecuzione	21
Art. 29 – Forme di pubblicità.....	21
Art. 30 – Norme finali ed entrata in vigore	21

Premesse

AMI SpA, Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, è una Società a capitale misto (pubblico-privato), con sede in Urbino – P.le Elisabetta Gonzaga n. 15, PI: 01482560412.

Sotto il profilo oggettivo, AMI opera nel settore del trasporto pubblico locale e svolge attività riconducibili all'articolo 149 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) ovvero *“attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo”*, come specificate al comma 2 dello stesso articolo 149 (*“si considera esistente una rete se il servizio è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio”*).

Attesa, quindi, la sussistenza del requisito oggettivo di cui all'articolo 149 del Codice, viene da sé, per AMI, esercente servizi di trasporto pubblico locale, l'applicabilità della disciplina dei **settori speciali**, ovvero delle disposizioni contenute nel Libro III (artt. da 141 a 173) nonché di tutti gli articoli del Codice espressamente elencati all'art. 141 co. 3.

Sotto il profilo soggettivo, AMI può essere qualificata come **impresa pubblica** stante il carattere industriale e commerciale delle attività svolte, l'apertura del relativo mercato alla concorrenza (tanto che opera in virtù di procedura di gara), l'esistenza di uno scopo di lucro e il sostenimento delle perdite da parte dell'impresa e, infine, l'esistenza di un rischio d'impresa, per cui, secondo quanto previsto dall'art. 141 co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, applica, per i **contratti strumentali da un punto di vista funzionale** al servizio di trasporto pubblico, le disposizioni del Libro III - *Dell'appalto nei settori speciali*.

Ne discende che, per tutti i contratti non strumentali, AMI può agire “extra-Codice” e cioè seguendo il diritto privato, applicando le disposizioni del Codice Civile, con competenza giurisdizionale del giudice ordinario e non amministrativo.

In ragione di tutto quanto sopra, AMI redige il presente *Regolamento* contenente la disciplina degli appalti sottosoglia e, ai sensi dell'art. 50 co. 5 del Codice, applica la disciplina stabilita nello stesso, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione Europea a tutela della concorrenza.

AMI può, inoltre, adottare una disciplina di autoregolamentazione nelle materie indicate dall'art. 141 co. 4 del Codice.

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente *Regolamento* disciplina l'attività negoziale sottosoglia europea dell'impresa AMI SpA, ai sensi del Libro II, Parte I, Artt. 48 – 55 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito "Codice").

In particolare, esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli artt. da 48 a 55 del Codice e dell'All. II.1 e mira ad assicurare la **massima tempestività** e **semplificazione** delle procedure di affidamento, in attuazione dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, Artt. 1 – 11 del Codice e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

Il presente *Regolamento* attua quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'All. II.1 al Codice in relazione a:

- disciplina di dettaglio delle procedure sotto-soglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale di AMI;
- modalità di costituzione e revisione dell'Albo degli operatori economici;
- modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'Albo OE proprio o da quelli presenti nel mercato elettronico delle PA o in altri strumenti similari gestiti da centrali di committenza di riferimento.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente *Regolamento* i contratti non strumentali da un punto di vista funzionale al servizio di trasporto pubblico, che seguono la disciplina civilistica.

3. Ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice, nel caso di contratti sotto-soglia per i quali è stata accertata l'esistenza di un **interesse transfrontaliero certo**, il RUP segue le procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, si tiene conto, a titolo esemplificativo, del luogo di esecuzione, dell'importanza economica e della tecnicità dell'intervento, delle caratteristiche del settore in questione. La pregressa partecipazione di OE di altri Stati membri a precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo, costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero. In caso di dubbio, fatti salvi i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, il RUP effettua la predetta verifica mediante pubblicazione di un avviso sul profilo di committente per almeno 15 giorni, oppure un avviso cumulativo riferito agli affidamenti sotto-soglia programmati, da pubblicare in modo continuo all'inizio di ogni anno solare. In presenza di eventuali candidature o manifestazioni di interesse da parte di OE di altri Stati membri pervenute all'esito della pubblicazione dei avvisi, il RUP valuta la sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi di cui al Libro I, Parte I e Parte II – quest'ultima dal 01/01/2024 –, e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sotto-soglia di cui agli artt. da 48 a 55 del medesimo Codice;
- le disposizioni extracodicistiche applicabili (T.U. sicurezza – D. Lgs. n. 81/2008, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, ecc.);
- l'allegato II.1 al Codice, recante la disciplina di dettaglio relativa a "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (Art. 50 co. 2 e 3)*";
- le disposizioni integrative del presente *Regolamento* interno;
- il *MOG*, approvato da AMI in data 08/06/2017, il *Codice etico*, approvato da AMI in data 24/09/2020 e la *Politica aziendale della Qualità, Sicurezza, Ambiente, Responsabilità Sociale, Parità di genere e inclusione e per la Prevenzione della corruzione* del 05/04/2023 e successive revisioni.

Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite affidamento diretto, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale, dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo; in alcuni limitati casi, la spesa può essere erogata in contanti.

Art. 3 – Definizioni (Rif. All. I.1 Codice)

1. Per quanto di seguito non diversamente definito, si intendono integralmente recepite nel presente *Regolamento* le *Definizioni* di cui all'art. 1, relativamente ai *Soggetti*, all'art. 2 relativamente ai *Contratti* e all'art. 3 per quanto riguarda *Procedure e Strumenti* del Codice:

- **Codice dei contratti pubblici:** decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
- **Impresa:** il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente *Regolamento*.
- **Impresa pubblica:** l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. L'influenza dominante è presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
 - 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
 - 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
- **Lavori:** le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.
- **Forniture:** beni acquisiti dall'Impresa per i propri bisogni.
- **Servizi:** prestazioni di terzi acquisite dall'Impresa per i propri bisogni.
- **Albo:** albo dei fornitori di beni e servizi, degli esecutori di lavori pubblici, dei tecnici progettisti e assimilati e dei professionisti, in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- **Spesa in contanti:** spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, per acquisti di modesta entità che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa.
- **Durc:** certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- **AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO:** atto o procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla Stazione Appaltante.
- **PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA:** procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina dettata dal Codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all'affidamento del contratto.
- **AFFIDAMENTO DIRETTO:** affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 co. 1 lett. a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.

TITOLO II – PRINCIPI

Art. 4 – Principi generali (Rif. Libro I, Titolo I, Artt. 1 – 11 Codice)

1. Il presente Regolamento attua i tre c.d. “super-principi” del RISULTATO, della FIDUCIA e dell’ACCESSO AL MERCATO nonché tutti gli ulteriori principi generali stabiliti dagli artt. da 5 a 11 del Codice:

- **Principio del risultato** (art. 1 Codice): va perseguito il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima **tempestività** e il **migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**, nel rispetto dei principi di **legalità, trasparenza e concorrenza**, che diventano funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti e alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice, assicurandone la piena verificabilità.

Tale principio costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale operante nel settore.

Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea.

Si riconfigurano i rapporti tra principi generali consolidati nell’ordinamento dei contratti pubblici e, in particolare, il rapporto tra “risultato” da un lato e “concorrenza” e “trasparenza” dall’altro, considerando questi ultimi non come “fini”, ma come “strumenti” in vista del raggiungimento del risultato stesso.

- **Principio della fiducia** (art. 2 Codice): l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sulla reciproca fiducia nell’**azione legittima, trasparente e corretta** dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli OE, che favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Tale principio costituisce un segno di svolta rispetto alla logica fondata sulla sfiducia, se non sul “sospetto”, per l’azione dei pubblici funzionari, sviluppatasi negli ultimi anni. In questa prospettiva, il nuovo Codice vuole dare il segnale di un cambiamento profondo, che, fermo restando ovviamente il perseguimento convinto di ogni forma di irregolarità, miri a valorizzare lo spirito di iniziativa e la discrezionalità degli amministratori pubblici, introducendo una “rete di protezione” rispetto all’alto rischio che accompagna il loro operato.

La previsione finale dell’art. 1 co. 4 lett. a) del Codice (valutazione del personale alla luce del principio del risultato), in coerenza con il principio della fiducia declinato nell’art. 2, valorizza il raggiungimento del risultato come elemento da valutare, in sede di responsabilità (amministrativa e disciplinare), a favore del personale impiegato nei delicati compiti che vengono in rilievo nella vita del contratto pubblico, dalla programmazione fino alla sua completa esecuzione. Lo scopo è quello di contrastare, anche attraverso tale previsione, ogni forma di burocrazia difensiva: in quest’ottica si “premia” il funzionario che raggiunge il risultato, attenuando il peso di eventuali errori potenzialmente forieri di responsabilità.

Inoltre, l’art. 2 co. 3 del Codice contiene una delimitazione della «colpa grave» rilevante ai fini della responsabilità amministrativa, definita quale “*violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle Autorità competenti*”.

Tale principio trova particolare applicazione in tema di conflitto d’interessi, soccorso istruttorio ed esclusioni.

I nuovi principi del risultato e della fiducia si traducono in una più ampia **libertà di iniziativa** e di **auto-responsabilità** delle Stazioni Appaltanti, valorizzandone **autonomia e discrezionalità** (amministrativa e tecnica) in un settore in cui spesso la presenza di una disciplina rigida e dettagliata ha creato incertezze, ritardi, inefficienze.

- Principio dell'accesso al mercato (art. 3 Codice): va **favorito**, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli OE nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.

Tale principio risponde all'esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo ad assicurare agli operatori economici pari opportunità di partecipazione e, quindi, di accesso alle procedure a evidenza pubblica destinate all'affidamento di contratti pubblici.

La concorrenza assume il ruolo di "mezzo a fine", inteso come strumento per raggiungere il miglior risultato possibile e non come valore in se stesso.

I tre super-principi del **risultato**, della **fiducia** e dell'**accesso al mercato**, oltre a creare un cambio di passo rispetto al passato, vengono espressamente richiamati come **criteri di interpretazione** delle altre norme del Codice e sono ulteriormente declinati in specifiche disposizioni di dettaglio.

Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità

1. Rispetto all'azione interna, le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

Art. 6 – Conflitto d'interessi (art. 16 Codice)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nell'ipotesi descritta al precedente punto 1. è tenuto a darne comunicazione al Direttore Generale o alla Presidente e, sulla base della decisione da quest'ultimo/a adottata, si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Il RUP deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nella decisione a contrarre o di aggiudicazione.

Art. 7 – Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11 Codice)

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'**attività oggetto dell'appalto** svolta anche in maniera prevalente.

2. Negli inviti le stazioni appaltanti indicano il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, in conformità al precedente punto 1.

3. Gli OE possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

4. Nei casi di cui al precedente punto 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'OE individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

5. Le stazioni appaltanti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

7. Nelle procedure di affidamento diretto di cui al successivo art. 14, AMI richiede all'OE unicamente dichiarazione relativa al CCNL applicato al personale dipendente. Qualora l'OE indichi un differente CCNL rispetto a quello in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento, l'OE deve produrre altresì la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

TITOLO III – SOGLIE E METODO DI CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DEGLI APPALTI

Art. 8 – Soglie (art. 14 Codice)

1. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza europea (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea pubblicato su GUUE) sono le seguenti:

- a) € 5.382.000,00 per gli appalti di lavori;
- b) € 431.000,00 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi di progettazione;
- c) € 1.000.000,00 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'All. XVII alla Direttiva 2014/25/UE.

Art. 9 – Calcolo delle soglie e divieto di artificioso frazionamento (art. 14 Codice)

1. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla Stazione Appaltante.

2. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

3. Quando la Stazione Appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

4. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 10 – Soglie per affidamento diretto

1. Le procedure di cui al successivo art. 14 del presente *Regolamento* si applicano per l'affidamento di:

- a) Forniture di importo inferiore a € 140.000,00;
- b) Servizi di importo inferiore a € 140.000,00;
- c) Lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

Art. 11 – Soglie per le procedure negoziate senza bando

1. Le procedure di cui al successivo art. 21 del presente *Regolamento* si applicano per l'affidamento di:

- a) Forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia europea di € 431.000,00;
- b) Servizi di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia europea di € 431.000,00;
- c) Lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia europea di € 5.382.000,00.

TITOLO IV – POTERI DI SPESA E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Art. 12 – Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente *Regolamento* sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati da AMI e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
2. L'autorizzazione alla spesa verrà formalizzata, a seconda delle fattispecie, attraverso una Delibera del CdA, una Determina a contrarre sottoscritta dal RUP o una Richiesta d'Acquisto (RdA elettronica), sottoscritta dal Responsabile di funzione/RUP, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
3. Per le procedure relative ad affidamenti di lavori, servizi, forniture di importo superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione nonché apposita determina a contrarre sottoscritta dal RUP.
4. Per le procedure relative ad affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, è necessaria apposita Determina a contrarre sottoscritta dal RUP e successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
5. Per le procedure relative ad affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 140.000,00, è necessaria apposita Determina a contrarre sottoscritta dal RUP e successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
6. Per le procedure relative ad affidamenti di lavori di importo tra € 150.000,00 ed € 5.382.000,00 e ad affidamenti di servizi e forniture di importo tra € 140.000,00 e € 431.000,00 è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Responsabile Unico del Progetto (art. 15 e All. I.2 Codice)

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 141 co. 3 lett. b) secondo periodo del Codice *"L'art. 15 – RUP si applica solo alle Stazioni Appaltanti....che sono amministrazioni aggiudicatrici"* per cui AMI, in veste di impresa pubblica non è tenuta ad applicare il predetto art. 15, e all'art. 141 co. 4 lett. b) del Codice *"Le imprese pubbliche ...hanno facoltà di adottare propri atti con i quali possono in via preventiva...prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione..."*, AMI prevede appunto che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto siano attribuite mediante apposito atto di nomina, a un proprio dipendente, salvo casi in cui all'interno dell'organizzazione non ci siano soggetti dotati di idonee competenze in relazione alla natura e complessità dell'appalto.
2. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa - Responsabile di funzione.
3. L'art. 15 co. 1 del Codice ridisegna la portata e la figura del RUP, che è un responsabile "di progetto" e non "di procedimento". E' infatti responsabile di una serie di fasi, preordinate alla realizzazione di un progetto o intervento pubblico; fasi per il cui espletamento potrà essere prevista la nomina di "responsabili di fase", a sostegno dell'attività del RUP.
4. I riferimenti al RUP contenuti nel presente *Regolamento* si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15 co. 4 del Codice.
5. Attività e compiti del RUP sono disciplinati nell'All. I.2 al Codice.
L'All. I.2 contiene infatti la disciplina di dettaglio su:
 - compiti del RUP in rapporto all'esigenza di conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi e dei costi programmati, della qualità richiesta, della sicurezza e della salute dei lavoratori, e quelli specifici del Direttore dei lavori (DL) e del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) nell'attuazione delle prestazioni contrattuali;

- ipotesi di incompatibilità tra le funzioni di RUP e le ulteriori funzioni tecniche e, in particolare, l'importo massimo e la tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il DEC;
- coperture assicurative da prevedere con oneri a carico dell'Impresa;
- obblighi formativi dell'Impresa nei confronti del RUP;
- ipotesi e modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP e possibilità per quest'ultimo di affidarli direttamente, sotto la propria responsabilità di risultato.

6. In particolare, ai sensi dell'art. 8 co. 3 All. I.2 al Codice, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

7. Il DEC è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi (art. 8 co. 4 All. I.2 al Codice):

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di rilevanza europea;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Stazione Appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

8. L'allegato II.14 individua inoltre, all'art. 32, i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il DEC, che può essere coadiuvato da uno o più assistenti, deve essere diverso dal RUP.

9. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

**TITOLO V – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE A € 140.000,00 E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00**

Art. 14 - Affidamento diretto

1. Per contratti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 e contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, si procede con affidamento diretto, senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di eventuale e facoltativo previo interpello di operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.

1.1. L'affidamento diretto previo eventuale interpello di OE non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

1.2. L'affidamento diretto può altresì avvenire sul MePA mediante le funzionalità:

- a) della "Trattativa Diretta" per l'affidamento senza previo interpello di operatori economici;
- b) del "Confronto di preventivi" per l'affidamento previo interpello di operatori economici.

1.3. Nel caso in cui non sia agevole individuare un OE differente da quello già affidatario, al fine di rispettare il criterio della rotazione di cui al successivo art. 17, si procederà con affidamento diretto previa richiesta di preventivi a tutti gli OE iscritti all'Albo fornitori AMI, previa pubblicazione sul sito aziendale di un avviso di manifestazione d'interesse/iscrizione per categoria merceologica specifica.

2. Nell'affidamento diretto, pertanto, a norma dell'art. 50 co. 1 lett. a) e b) del Codice, è necessario assicurare che siano scelti soggetti in possesso di **documentate esperienze pregresse**, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti da AMI.

3. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'OE presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'OE un *curriculum* a corredo del preventivo;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- c) per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'All. II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

4. Nel caso di contratti con finanziamenti UE, nazionali o regionali, è preferibile procedere con affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici.

4.1. Nel caso di consultazione di più OE e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo:

- a. il RUP è tenuto a individuare nella richiesta di preventivo, almeno per ordine di importanza, gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l'eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali tipici del criterio dell'OE PV;
- b. il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;
- c. non sussiste l'obbligo di nominare la Commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice, laddove il RUP sia in possesso delle competenze tecniche minime per formulare un giudizio adeguato;
- d. il RUP è tenuto a motivare la scelta dell'affidatario illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo/offerta.

4.2. Nel caso di consultazione di più OE e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del minor prezzo:

- a. anche in presenza di almeno cinque preventivi/offerte, ai sensi dell'art. 54 co. 2, secondo periodo, non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- b. non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RUP procede alla valutazione dei preventivi/offerte appena acquisiti.

4.3. In presenza di preventivi/offerte ritenuti dal RUP eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre richiedere spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il preventivo/offerta non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'OE e coerenti.

4.4. Il RUP può sempre negoziare i preventivi/offerte inizialmente acquisiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La facoltà di rinegoziazione deve essere di regola prevista nella richiesta di preventivo. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più OE, il RUP si avveda dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto e il contenuto delle prestazioni, richiede di regola un nuovo preventivo/offerta a tutti i soggetti inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto.

5. Nel caso di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 5.000,00, si procederà attraverso la compilazione di una *Richiesta d'Acquisto (RdA) elettronica*, che dovrà essere validata dal RUP. Nella RdA, oltre ad essere indicata in forma sintetica la motivazione dell'affidamento, sarà presente il campo relativo alle esperienze pregresse dell'OE e l'assenza di conflitto d'interessi. Le RdA saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito relativa alla trasparenza.

6. Nel caso di contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000,00, il RUP procederà con *Determina a contrarre*, da ratificarsi in CdA e pubblicata nell'apposita sezione del sito relativa alla trasparenza, la quale individua, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del Codice:

- a) l'interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
- c) l'oggetto;
- d) l'importo di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
- e) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, come indicato al successivo punto 7;
- f) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- g) l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabili di fase.

7. Nel caso di affidamento diretto senza previa consultazione di operatori economici, la decisione di contrarre individua le ragioni della scelta del contraente (precedente punto 6 lett. e)), dando conto di quanto segue:

- a) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Stazione Appaltante deve soddisfare;
- b) eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- c) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la Stazione Appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
- d) rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art. 17 del presente Regolamento).

Art. 15 – Garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva (art. 53 Codice)

1. Non viene richiesta alcuna garanzia provvisoria a corredo del preventivo o dell'offerta.

2. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, AMI richiede all'affidatario di presentare garanzia fidejussoria definitiva, prevista dall'art. 117 del Codice, secondo una delle modalità indicate nell'art. 106 del Codice, nella misura del 5% dell'importo contrattuale, salvo beneficio di riduzioni di cui al co. 6 dello stesso articolo.

3. In casi debitamente motivati, AMI può non richiedere la garanzia definitiva, avuto riguardo, tra l'altro, a:

- a) notoria affidabilità del contraente;
- b) assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata);
- d) contratti di importo inferiore a € 40.000,00.

4. AMI può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa.

Art. 16 – Controllo sul possesso dei requisiti (art. 52 Codice)

1. Per importi inferiori a € 40.000,00, gli OE attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali eventualmente richiesti da AMI.

2. AMI effettuerà a sorteggio verifiche a campione – su un campione pari al 10% del numero degli affidamenti diretti compiuti nell'anno precedente – sulla veridicità delle dichiarazioni rese, attivando gli opportuni controlli; nel caso in cui non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AMI procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'OE dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da AMI per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

In ogni caso, a prescindere dall'importo di affidamento, è sempre condotta la verifica del DURC dell'affidatario.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'OE l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito da AMI;
- c) adotta un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'OE.

4. Per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 per lavori e € 140.000,00 per servizi e forniture, il RUP procede alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o presso gli Enti/organismi competenti.

Art. 17 – Rotazione (art. 49 Codice)

1. L'art. 49 del Codice "*Principio di rotazione degli affidamenti*" non è richiamato dall'art. 141 del Codice tra le disposizioni applicabili ai settori speciali; tuttavia, AMI intende disciplinare l'istituto della rotazione sulla base dei seguenti punti del presente articolo.

2. Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione dello stesso, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello medesimo settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. Il principio di rotazione può essere derogato, e pertanto il contraente uscente può essere individuato nuovamente quale affidatario diretto:

- a) per i contratti di importo inferiore a € 5.000,00;
- b) per i contratti di importo pari o superiore a € 5.000,00, in casi motivati con riferimento sia alla struttura del mercato, sia alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; si individuano, tra le altre:

- 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 158 co. 2 lett. c) del Codice;
- 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120 co. 1 lett. b) del Codice;
- 3) forniture complementari di cui all'art. 158 co. 2 lett. e) del Codice;

- 4) urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 158 co. 2 lett. d) del Codice.

Art. 18 – Affidamento

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui al precedente art. 16, AMI può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal DL e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del DEC.

2. Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i termini dilatori per la stipula del contratto; quest'ultima avviene infatti entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

3. La stipula del contratto avviene con le seguenti modalità:

- a. per contratti di importo inferiore a € 40.000,00, fatta salva l'opportunità della scrittura privata con sottoscrizione digitale, è ammesso anche semplice scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (conferma di preventivo/offerta, previa relativa RdA elettronica o Determina a contrarre), anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio.
- b. per contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 per lavori e € 140.000,00 per servizi e forniture, mediante scrittura privata con firme digitali.

4. Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto, procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale AMI; l'avviso riporta gli elementi della RdA elettronica di cui al precedente art. 14 punto 5 o della Determina a contrarre di cui al precedente art. 14 punto 6.

Art. 19 – Imposta di bollo (art. 18 Codice)

1. L'art. 18 co. 10 del Codice dispone che, con tabella A di cui all'art. 3 All. I.4 al Codice, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

2. In particolare:

- i contratti di importo inferiore a € 40.000,00, sono esenti da imposta di bollo;
- per i contratti di importo compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00, il valore dell'imposta di bollo è di € 40,00.

Art. 20 – Spese di cassa

AMI procede al pagamento tramite cassa per spese minime, per acquisti di modesta entità che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa; trattasi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spese di revisione per mezzi (bollettini postali), per rimborsi di trasferte per servizi di noleggio autobus, quotidiani, rimborso biglietti treno per visite OPE c/o RFI Ancona, marche da bollo.

SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO:

- Rispetto limite soglia massima: applicazione art. 14 co. 4 rel. ai criteri di calcolo del valore del contratto
- Rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II
- Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti
- Rispetto delle disposizioni del Codice applicabili agli affidamenti diretti (art. 48 co. 4)
- Inammissibilità dell'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54 co. 1)
- Inammissibilità della richiesta della garanzia provvisoria (art. 53 co. 1)
- Scelta di OE in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali (art. 50 co. 1 lett. a) e b))
- Scelta di OE in possesso dei requisiti generali e, ove richiesti, anche speciali (art. 3 co. 1 lett. d) All. I.1)
- Verifica dei requisiti semplificata infra 40.000 euro (controlli a campione)
- Esenzione imposta di bollo infra 40.000 euro («valore» del contratto)
- Motivazione circa le ragioni della scelta del contraente (art. 17 co. 2)

**TITOLO VI – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 140.000,00
E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00**

Art. 21 – Procedura negoziata senza bando

1. Per contratti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000,00 e per contratti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino alle soglie europee, rispettivamente di € 431.000,00 e di € 5.382.000,00, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando di tipo aperto.
2. La procedura negoziata senza bando di tipo "aperto" si configura quando vengono consultati tutti gli operatori economici iscritti all'albo fornitori di cui al successivo art. 26 e anche quelli eventualmente individuati a seguito della pubblicazione sul sito www.amibus.it, alla sezione "*Albo fornitori e regolamento spese*", di avviso per manifestazione di interesse/indagine di mercato di cui al successivo art. 27, al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto del principio di accesso al mercato, concorrenza e non discriminazione.
3. La procedura negoziata di tipo aperto avviene infatti mediante:
 - a) previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno 10 giorni (per ragioni d'urgenza, tale termine può essere ridotto tra i 3 e i 5 giorni);
 - b) successivo invito rivolto a tutti gli OE che abbiano manifestato l'interesse a presentare offerta nei termini stabiliti nell'avviso e si siano iscritti all'albo fornitori AMI di cui al successivo art. 26.
Il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta da parte degli OE invitati è fissata, in relazione alla tipologia di appalto da affidare, tra i 10 e i 18 giorni; per ragioni d'urgenza, il predetto termine può essere ridotto tra i 3 e gli 8 giorni.
4. Nella procedura negoziata senza bando di tipo aperto, proprio perché vengono invitati tutti gli OE iscritti e l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura, ai sensi dell'art. 49 co. 5 del Codice, non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente e i candidati già invitati nella precedente procedura potranno partecipare e presentare l'offerta.
5. Nel caso di partecipazione di OE superiore a n. 20, al fine di garantire la massima tempestività e semplificazione della procedura di affidamento, è consentita l'applicazione della "inversione procedimentale" di cui all'art. 107 co. 3 del Codice.
6. La procedura negoziata senza bando prende avvio con Determina a contrarre o atto equivalente (es. lettera d'invito), che contiene:
 - a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento, con scorporo, nel caso di lavori e servizi, dei costi della manodopera e della sicurezza, non soggetti a ribasso ex art. 41 co. 14 del Codice;
 - d) i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
 - e) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; in caso di autovincolo a procedure ordinarie, va motivata tale scelta, tenendo presente comunque che l'autovincolo non può essere adottato per finalità dilatorie e che dovranno comunque essere rispettati i tempi di conclusione indicati nell'All. I.3 al Codice per la procedura ordinariamente prevista;
 - f) il termine di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa;
 - g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - h) il criterio di aggiudicazione (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa o prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108 co. 2 del Codice);
 - i) le principali condizioni contrattuali;
 - j) la misura delle penali;
 - k) l'indicazione di termini e modalità di pagamento;
 - l) la motivazione in ordine all'eventuale richiesta della garanzia provvisoria o dell'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

7. Nel caso di aggiudicazione con criterio dell'OEPV:

- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- b) il RUP propone alla Presidente la nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla Commissione giudicatrice, composta da dipendenti AMI, può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

8. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso:

- si prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- il RUP indica negli atti di gara, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'All. II.2 al Codice;
- in presenza di un numero inferiore di offerte ammesse, il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

9. La facoltà di negoziazione delle offerte deve essere prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più OE, il RUP si avveda dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli OE inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto. E' possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

Art. 22 – Garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva

1. Nelle procedure negoziate senza bando, AMI non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre o in altro atto equivalente (es. lettera d'invito). Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento e salvo beneficio di riduzioni di cui al co. 6 dello stesso art. 106. La garanzia provvisoria può essere costituita secondo una delle modalità di cui al predetto articolo.

2. In casi debitamente motivati, è facoltà di AMI non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva, da prestarsi secondo una delle modalità indicate nell'art. 106 del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale, salvo beneficio di riduzioni di cui al co. 6 dello stesso articolo.

Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

3. AMI può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa.

Art. 23 – Partecipazione degli offerenti alla seduta di gara pubblica da remoto

1. Gli OE invitati e che hanno presentato offerta telematica potranno partecipare alla seduta di verifica della documentazione amministrativa connettendosi alla piattaforma informatica "*Gestione gare telematiche*", all'orario in cui è previsto l'inizio della seduta di gara.

La piattaforma, infatti, grazie alla funzionalità integrata nella stessa, consente ai partecipanti di visualizzare le diverse fasi della seduta di gara dal front-end.

Dopo aver effettuato il *login* con le proprie credenziali dalla pagina del bando di gara, il concorrente dovrà cliccare su "*Assisti alla procedura di gara*" per accedere alla seduta.

Dalla pagina di seduta di gara, sarà possibile tenersi aggiornato sull'andamento delle fasi di gara, visualizzando:

- In quale fase della seduta si trova il Seggio;
- I nominativi dei partecipanti e il loro status ("*ancora da verificare*", "*validato*", "*escluso*");

- I punteggi, dopo che la Commissione (nel caso di aggiudicazione con criterio OEPV) ne decide la pubblicazione;
- I fascicoli di gara di ogni partecipante, con l'elenco dei documenti e le eventuali annotazioni della Commissione (nel caso di aggiudicazione con criterio OEPV).

Non sarà invece possibile visualizzare i documenti veri e propri e il loro contenuto.

Il concorrente potrà inoltre usufruire di un sistema di messaggistica in tempo reale, per comunicare direttamente con il Seggio di gara.

Art. 24 – Controllo sul possesso dei requisiti

1. Il RUP procede alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o presso gli Enti/organismi competenti.

Art. 25 – Termini (art. 17 co. 3 e All. I.3 Codice)

1. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'All. I.3 del Codice, entro i seguenti termini:

- a) nel caso di adozione del criterio dell'OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo o sul costo del ciclo di vita: **quattro mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;
- b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: **tre mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

1.1. Ove la Stazione Appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

1.2. In presenza di circostanze eccezionali, il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.

1.3. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

2. Il RUP assicura i principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sotto-soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli OE nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

3. La pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della Stazione Appaltante.

4. Coerentemente con il principio del risultato e della massima tempestività, anche qui, come in tutto il sotto-soglia, non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i termini dilatori per la stipula del contratto; quest'ultima avviene infatti entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 26 – Albo fornitori (art. 3 All. II.1 Codice)

1. Per procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare, AMI utilizza il proprio Albo fornitori, un elenco aperto costituito a seguito di avviso pubblico.

2. L'Albo, articolato per categorie merceologiche legate alle esigenze aziendali, ampliabili sulla base di eventuali nuove necessità, ha lo scopo di raccogliere operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del Codice e quelli di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale gli operatori economici richiedono di essere qualificati.

3. All'istituzione dell'Albo Fornitori, che non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici, è stata data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet www.amibus.it, nella sezione appositamente dedicata (<https://www.amibus.it/category/albo-fornitori/page/16/>), sin dal 01/09/2016 e su GURI n. 26 del

01/03/2019. Il predetto avviso è pubblicato in modo continuo nella *homepage* del sito istituzionale AMI e contiene il *link* alla pagina con le istruzioni agli OE per presentare domanda di iscrizione.

4. L'Elenco, pubblicato sul sito e consultabile al *link* <https://amibus.acquistitelematici.it/elenco> è sempre aperto, pertanto gli operatori interessati potranno effettuare l'iscrizione *on line* in qualsiasi momento, collegandosi al *link* <https://amibus.acquistitelematici.it> e senza limitazioni temporali.

5. La richiesta di iscrizione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere compilata *on line*, in lingua italiana, secondo il *format* presente in piattaforma e sottoscritta digitalmente. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte all'interno della domanda di iscrizione, è riconosciuto valore di autocertificazione.

6. L'Elenco è formato in base alle richieste di iscrizione pervenute e viene continuamente aggiornato mediante l'inserimento degli OE che, a seguito di registrazione e di verifica, vengono abilitati. La presa in carico delle richieste di iscrizione, cui fa seguito l'abilitazione o meno dell'operatore in relazione al possesso o meno dei requisiti richiesti, segue l'ordine cronologico progressivo con cui pervengono le domande.

7. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, a ciascun OE viene comunicato l'accoglimento della richiesta di iscrizione e quindi l'abilitazione, ovvero il rifiuto motivato, a mezzo PEC. Ai fini della convalida, AMI si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti; qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, AMI rigetterà la richiesta di iscrizione.

8. Gli OE, siano essi Professionisti o persone giuridiche, che intendono iscriversi all'Albo Fornitori AMI, sono tenuti a indicare valido domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6 *bis* e 6 *ter* del D. Lgs. n. 82/05 (CAD) nonché indirizzo PEC obbligatorio per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni; pertanto, qualora l'OE non indicasse un indirizzo PEC, non potrebbe essere finalizzata la richiesta di inserimento nell'Elenco.

9. Gli OE sono tenuti ad assicurare il costante e tempestivo aggiornamento delle informazioni di contatto contenute nella piattaforma Albo fornitori, e in particolare dell'indirizzo e-mail e pec; nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti di AMI per il mancato ricevimento di comunicazioni dovuto a mancato aggiornamento delle informazioni di contratto o alla loro indisponibilità. Gli OE, pena la cancellazione d'ufficio, dovranno comunicare tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, ogni eventuale variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerenti il possesso dei requisiti di carattere generale o speciale. In tali circostanze, AMI si riserva di effettuare le opportune verifiche allo scopo di confermare l'idoneità eventualmente già attribuita.

10. All'atto dell'iscrizione, l'OE attesta il possesso dei requisiti generali e di quelli di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000. AMI effettua controlli a campione al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. Ove riscontri la carenza dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione dall'Elenco.

11. L'iscrizione all'Elenco ha durata illimitata. Allo scadere dell'anno dalla prima iscrizione, gli OE dovranno rinnovarla tramite l'apposito *form online*, pena la cancellazione dall'Elenco. La convalida ovvero il rigetto della richiesta di rinnovo sarà comunicata via PEC. Ai fini della convalida della domanda di rinnovo, AMI si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, AMI rigetterà la richiesta di rinnovo.

12. La cancellazione dall'Elenco dell'OE iscritto avrà luogo su richiesta dell'interessato comunicata a mezzo PEC ovvero automaticamente, procedendo con annullamento abilitazione e blocco utente, nei seguenti casi:

a. qualora l'OE non abbia richiesto e ottenuto il rinnovo dell'iscrizione di cui al precedente punto 11;

- b. qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione o AMI accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- c. cessazione di attività e/o cancellazione dalla relativa Camera di Commercio;
- d. qualora l'OE ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale o di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- e. di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni e per cui AMI ha facoltà di risolvere il relativo contratto;
- f. qualora l'OE iscritto e invitato da AMI a presentare preventivo/offerta in tre diverse procedure finalizzate all'esecuzione di lavori / fornitura di beni / prestazione di servizi, nel biennio non abbia presentato alcun preventivo/offerta.

L'avvio del procedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato via PEC, con indicazione dei motivi e assegnazione di un termine di 5 giorni per l'invio delle controdeduzioni.

Entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per le controdeduzioni, AMI si pronuncerà definitivamente; nel frattempo, l'iscrizione all'Elenco dell'OE coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine dello stesso.

Trascorso un anno dalla cancellazione, l'OE potrà nuovamente presentare istanza di iscrizione.

13. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco nelle forme plurisoggettive di cui all'art. 68 del Codice.

Gli OE che chiedono l'iscrizione all'Elenco:

- non devono incorrere nei motivi di esclusione ex artt. da 94 a 98 del Codice e altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del Codice richiesti nel *form* di iscrizione. In ogni caso, gli OE devono essere in regola sin dal momento della richiesta di iscrizione con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D.M. 24/10/2007.

14. Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'OE si impegna ad adottare una condotta idonea a evitare l'insorgere di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità.

AMI si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco.

L'OE, ai fini dell'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, dovrà dichiarare espressamente l'insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico, AMI dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi o una causa di incompatibilità in capo all'OE, il rapporto in essere verrà immediatamente risolto, con riserva, da parte di AMI, di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione a instaurare qualsiasi rapporto futuro.

15. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, massima concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, secondo quanto precedentemente indicato.

16. Saranno invitati a ogni procedura negoziata senza bando tutti i soggetti iscritti all'Albo fornitori nella categoria merceologica oggetto della procedura al fine di garantire la massima partecipazione, nel rispetto del principio di libera concorrenza e non discriminazione.

17. AMI può, altresì, previo accordo in tal senso, avvalersi di Albi fornitori istituiti presso altre Stazioni Appaltanti, sia nel caso di carenze di iscrizioni nel proprio Albo, sia nel caso di prodotti speciali per i quali non è presente la categoria merceologica nel proprio Albo e vi sia urgenza di procedere.

Art. 27 - Indagini di mercato (art. 2 All. II.1 Codice)

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Il RUP procede alla pubblicazione sul sito istituzionale AMI e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC di un avviso di indagine di mercato contenente il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, eventuali requisiti minimi di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale richiesti e le indicazioni relative alla categoria merceologica per la quale l'OE deve iscriversi in Albo fornitori AMI per poi essere invitato alla successiva procedura negoziata senza bando di tipo aperto.
3. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 10 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza tra i 3 e i 5 giorni.

Art. 28 – Esecuzione

1. Sono escluse dall'applicazione ai settori speciali le norme sull'esecuzione, ad eccezione di quelle relative a:
 - a. subappalto (art. 119 Codice)
 - b. modifiche del contratto (art. 120 Codice)
 - c. risoluzione (art. 122 Codice)
 - d. requisiti che le Stazioni Appaltanti possono richiedere ai fini dell'esecuzione del contratto (art. 113 Codice)

Art. 29 – Forme di pubblicità

1. Nelle more dell'operatività dal 01/01/2024 delle disposizioni su digitalizzazione, trasparenza e pubblicità, accesso agli atti, di cui alla Parte II del Codice, gli atti relativi alle procedure sono pubblicati sulla piattaforma informatica, al link <https://amibus.acquistitelematici.it/list/tender/esiti> e <https://amibus.portaletrasparenza.net/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012>.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. L'elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.

Art. 30 - Norme finali ed entrata in vigore

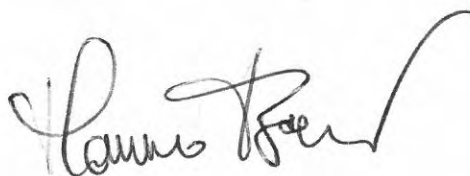
1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l'Impresa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
Per l'Informativa completa, si rimanda al sito www.amibus.it.
2. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge *pro-tempore* in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/07/2023, dopo essere stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/06/2023.
5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito dell'Impresa.

Approvato con Delibera CdA n. 193 del 27/06/2017

Approvazione Rev. n. 01 con Delibera CdA n. 196 del 13/12/2017

Aggiornamento normativo art. 47 per Privacy in data 24/05/2018

Approvazione Rev. n. 02 con Delibera CdA n. 201 del 05/09/2018
Approvazione Rev. n. 03 con Delibera CdA n. 206 del 27/03/2019
Approvazione Rev. N. 04 con Delibera CdA n. 209 del 05/08/2019
Approvazione Rev. N. 05 con Delibera CdA n. 211 del 20/11/2019
Approvazione Rev. N. 06 con Delibera CdA n. 218 del 06/08/2020
Approvazione Rev. N. 07 con Delibera CdA n. 222 del 29/01/2021
Approvazione Rev. N. 08 con Delibera CdA n. 230 del 18/10/2021
Approvazione Rev. N. 09 con Delibera CdA n. 234 del 02/02/2022
Approvazione Rev. N. 10 con Delibera CdA n. 238 del 31/05/2022
Approvazione Rev. N. 11 con Delibera CdA n. 249 del 28/06/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorenzo Ben" followed by a large checkmark.

